



Tassa d'incentivazione sui COV

Dichiarazione della tassa

(Art. 13 [OCO](#) e [regolamento 67](#) cifra 2.5.1.2)

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Indirizzo postale | (lasciare in bianco) |
| N. IDI | E-mail |
| N. dell'autorizzazione | N. tel. |
| Persona di contatto | Mese / anno ¹ |

| | Quantità di COV (kg) |
|------------------------------|-------------------------|
| Uso proprio ² | |
| Vendita a terzi ² | |
| Totale | |

La dichiarazione va inviata a
mla@bazg.admin.ch

La persona soggetta al pagamento certifica l'esattezza delle indicazioni fornite e l'osservanza delle disposizioni secondo il regolamento 67.

| |
|--------------|
| Luogo e data |
|--------------|

| |
|----------|
| Allegati |
|----------|

¹ Come periodo di conteggio fa sempre stato il mese civile. Il modulo deve essere inoltrato entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.

² Totale in base al riepilogo a pagina 2. Il riepilogo può essere riportato anche su liste proprie dell'azienda, le quali devono contenere almeno i dati del modulo ufficiale.

Totale

Le singole posizioni vanno numerate progressivamente.

³ In caso di sostanze singole deve essere indicata la designazione del COV secondo l'elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV). Le sostanze devono essere menzionate singolarmente. Per i prodotti occorre menzionare il numero dell'articolo e/o la designazione di fantasia nonché la denominazione specifica. In caso di prodotti di genere diverso, questi vanno menzionati singolarmente.

⁴ Quantità prodotta nel territorio nazionale (deve essere indicata solo dai fabbricanti).

⁵ Quantità impiegata nella propria azienda. I fabbricanti che ricorrono contemporaneamente alla procedura di impegno volontario non devono indicare le quantità impiegate nella propria azienda.

⁶ Quantità ceduta a persone **senza** autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (le quantità esportate non devono essere indicate).